

PRESIDENZIALE N. 03/26/PRES

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2-BIS, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 2436/DDA/LS - DDA/15082 - <https://picazor.com>)**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, Regolamento sui servizi digitali);

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”* (di seguito, *“Legge antipirateria”*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 209/25/CONS, del 30 luglio 2025, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTO, in particolare, l’art. 8, comma 2-bis, il quale dispone che “*Qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 3-bis, 3-ter, 4, 4-bis e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l’organo collegiale dispone l’archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 182-ter della Legge sul diritto d’autore.*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/**15082**, pervenuta in data 21 luglio 2026 (prot. n. DDA/0001134), è stata segnalata dal sig. <omissis>, in qualità di legale rappresentante della società Kopjra S.r.l. avente la procura delle sig.re <omissis> titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell’istanza, la presenza, sul sito *internet* <https://picazor.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo e fotografico, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	ANNO	LINK
Laura Sommaruga	2026	https://picazor.com/it/laura-sommaruga-1
Laura Sommaruga	2026	https://picazor.com/it/laura-sommaruga-1/559
Laura Sommaruga	2026	https://picazor.com/it/laura-sommaruga-1/558
Laura Sommaruga	2026	https://picazor.com/it/laura-sommaruga-1/557
Laura Sommaruga	2026	https://picazor.com/it/laura-sommaruga-1/556
Laura Sommaruga	2026	https://picazor.com/it/laura-sommaruga-1/555
Laura Sommaruga	2026	https://picazor.com/it/laura-sommaruga-1/554
Laura Sommaruga	2026	https://picazor.com/it/laura-sommaruga-1/553
Laura Sommaruga	2026	https://picazor.com/it/laura-sommaruga-1/552
Laura Sommaruga	2026	https://picazor.com/it/laura-sommaruga-1/551
Laura Sommaruga	2026	https://picazor.com/it/laura-sommaruga-1/550
Laura Sommaruga	2026	https://picazor.com/it/laura-sommaruga-1/549
Laura Sommaruga	2026	https://picazor.com/it/laura-sommaruga-1/548

Laura Sommaruga	2026	https://picazor.com/it/laura-sommaruga-1/547
Laura Sommaruga	2026	https://picazor.com/it/laura-sommaruga-1/546
Andreea Mihaela Irimescu	2025	https://picazor.com/it/fitnessiri9898
Andreea Mihaela Irimescu	2025	https://picazor.com/it/fitnessiri9898/1169
Andreea Mihaela Irimescu	2025	https://picazor.com/it/fitnessiri9898/1168
Andreea Mihaela Irimescu	2025	https://picazor.com/it/fitnessiri9898/1167
Andreea Mihaela Irimescu	2025	https://picazor.com/it/fitnessiri9898/1166
Andreea Mihaela Irimescu	2025	https://picazor.com/it/fitnessiri9898/1165
Andreea Mihaela Irimescu	2025	https://picazor.com/it/fitnessiri9898/1164
Andreea Mihaela Irimescu	2025	https://picazor.com/it/fitnessiri9898/1163
Andreea Mihaela Irimescu	2025	https://picazor.com/it/fitnessiri9898/1162
Andreea Mihaela Irimescu	2025	https://picazor.com/it/fitnessiri9898/1161
Andreea Mihaela Irimescu	2025	https://picazor.com/it/fitnessiri9898/1160
Andreea Mihaela Irimescu	2025	https://picazor.com/it/fitnessiri9898/1159
Andreea Mihaela Irimescu	2025	https://picazor.com/it/fitnessiri9898/1158
Andreea Mihaela Irimescu	2025	https://picazor.com/it/fitnessiri9898/1157
Andreea Mihaela Irimescu	2025	https://picazor.com/it/fitnessiri9898/1156

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alla pagina *internet* sopra indicata, riproduzioni delle opere audiovisive e fotografiche sopra indicate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione, rispettivamente, degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), e degli artt. 2, comma 1, n. 7), 12, 13, 16, 87 e 88 della legge n. 633 del 1941. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito *internet*, raggiungibile agli indirizzi email admin@picazor.com e dmca@picazor.com, risulta registrato dalla società NameSilo, LLC con sede a 1300 E. Missouri Avenue Suite A-110, 85014, Phoenix, Arizona, Stati Uniti, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@namesilo.com, support@namesilo.com, sales@namesilo.com, comments@namesilo.com, abuse@centralnic.com, per conto della società Privacy Guardian.org llc, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento di dati dell'utente, con sede in 1928 E. Highland Ave., Ste F104 PMB# 255, Phenix, 85016 Arizona, Stati Uniti d'America, contattabile all'indirizzo di posta elettronica pwp-933ca026ee29c6f5a131e6dce41e6ef0@privacyguardian.org;

- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società Amarutu Technology Ltd, con sede in Level 23, One Island East, 18 Westlands Road., Quarry Bay, Hong Kong, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuses@koddos.com e noc@koddos.com, società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Amsterdam, Paesi Bassi;
- 4. con comunicazione del 24 luglio 2026 (prot. n. DDA/0001125), la Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2436/DDA/LS** relativo all'istanza DDA/**15082**, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione, rispettivamente, degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41 e degli artt. 2, comma 1, n. 7), 12, 13, 16, 87 e 88 della legge n. 633 del 1941;
- 5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito <https://picazor.com>, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione soggetti al regime di cui all'art. 4 del Regolamento sui servizi digitali e ai prestatori di servizi intermediari di cui all'art. 2 della legge antipirateria, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
- 6. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 24 luglio 2026, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui al citato art. 4 né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
- 7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alle pagine *internet* <https://picazor.com> sono ancora accessibili le opere oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;
- 8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3-bis dell'art. 8, qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi

sia ospitato su un server ubicato fuori dal territorio nazionale, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di hosting stabiliti in un altro Stato membro di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime e di adottare le misure necessarie per impedirne il caricamento;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-*bis*, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 3-bis, 3-ter, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO il sito *internet* <https://picazor.com> segnalato da soggetto istante presenta una molteplicità di contenuti, dell'ordine delle centinaia di migliaia, che non si limitano esclusivamente alle opere di carattere audiovisivo e fotografico richiamate dal soggetto istante e che, oltre ad avere un collegamento ad un Forum ed essere presente un Blog, è possibile accedere a diverse pagine del sito, organizzate in rubriche e dedicate a tematiche audiovisive e fotografiche intitolate "*Post degli utenti, Collezioni, Video di tendenza, Video popolari, File caldi, File top, Creatori casuali, Creatori più seguiti, Creatori in ascesa, Creatori più cercati*";

RITENUTO, in relazione alla violazione accertata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* risulterebbe misura non proporzionata sulla scorta dei principi sopra richiamati;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATA la impossibilità oggettiva di sottoporre il provvedimento di conclusione del presente procedimento all'approvazione collegiale stante i rigorosi termini procedurali abbreviati previsti per questo tipo di procedimento che non si conciliano con la già intervenuta programmazione delle riunioni degli organi collegiali dell'Autorità;

DISPONE

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis*, del *Regolamento* e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 agosto 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella